

## Art. 60.

(Standard minimi per aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali)

1. Il P.C.S., per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalita' di cui all'art. 57, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali esistenti nel territorio comunale e in caso di accertata insufficienza delle attrezzature stesse, anche rispetto agli standard minimi di cui al presente titolo, individua le necessarie modalita' di adeguamento dei servizi e delle aree connesse da conseguire nel PRG, parte operativa.

2. Le quantita' minime di spazi pubblici e per attrezzature, al servizio di insediamenti residenziali previsti dal PRG, sono determinate applicando i valori minimi contenuti nella seguente tabella, espressi in metri quadrati rapportati agli abitanti insediati o da insediare in ogni singolo comparto:

	COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE O PREVISTA		
	fino a 20.000 abitanti	da 20.001 a 50.000 ab.	sopra 50.000 ab.
a) Istruzione-scuola materna e dell'obbligo	4 mq/ab.	4 mq/ab.	4 mq/ab.
b) Attrezzature di interesse comune	2 mq/ab.	3 mq/ab.	4 mq/ab.
c) Spazi pubblici attrezzati a parco	5 mq/ab.	8 mq/ab.	12.5 mq/ab
d) Parcheggi	3 mq/ab.	3 mq/ab.	3.5 mq/ab.
TOTALI	14 mq/ab.	18 mq/ab.	24 mq/ab.

Il numero degli abitanti da insediare in ogni singolo comparto e' graduato assumendo un rapporto variabile da 100 a 150 mc/abitante, salvo diversa dimostrazione sulla base delle caratteristiche tipologiche ed insediative.

3. Le aree per standard di cui al comma 2 sono dimensionate nella parte strutturale del PRG e sono perimetrare, in coerenza con il P.C.S., nella parte operativa del PRG o in sede di formazione dei relativi piani attuativi.

4. Le aree per standard previste nei piani attuativi di iniziativa privata o mista, da urbanizzare e sistemare, sono cedute gratuitamente al Comune e soddisfano anche la necessita' di aree di urbanizzazione primaria, per verde e parcheggio, di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modifiche ed integrazioni, da definire eventualmente in quota parte.

5. Il PRG, parte operativa, stabilisce i casi in cui le aree per standard di cui al presente articolo possano essere previste all'esterno dei comparti residenziali ovvero i casi in cui il valore delle rispettive aree possa essere monetizzato in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita al Comune, definendone il valore e disciplinando le modalita' di pagamento a carico dei proprietari delle aree oggetto del piano attuativo.

6. Il Comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione dei servizi previsti dal P.C.S.